

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA COLLEGIALE N. 3516/2022
RESA IN DATA 11.01.2023 DAL TAR PALERMO NEL GIUDIZIO R.G. N. 1847/2022
SUL DEL GRAVAME R.G. 1847/2022
PENDENTE INNANZI AL TAR PALERMO -SEZ. III

Il dott. **Calabrò Carmelo** ([REDACTED]) nato [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] Via [REDACTED] patrocinato dall'Avv. Antonio Sottile ha proposto ricorso innanzi al TAR Palermo contro la REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante p.t.; l'ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DEL DIRITTO ALLO STUDIO, in persona del legale rappresentante p.t, *nei confronti* dei Sigg.ri Sergi Arturo, Casella Cipollitta Sere-nella, Casella Rosalina e Siligato Marco, per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di esclusione dalla procedura, indetta con Avviso pubblico n. 42/2021, Progetto Giovani 4.0 – nuova edizione – Sezione A - di finanziamento voucher formativi per la partecipazione a Master di I e II livello e corsi di perfezio-namento post-lauream AFAM., del D.D.G. n. 1502 del 25.8.2022 di approvazione della graduatoria definitiva ne della medesima graduatoria nella parte in cui l'istanza del ricorrente non è stata ammessa a finanziamento ed inserita nel relativo elenco- All.to A ma ritenuta non ammessa ed inserita nel relativo elenco – All.to C e di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compresi, ove occorra, il precedente D.D.G. n. 593/2022 di approvazione della precedente gradua-toria provvisoria.

Il contenuto del ricorso iscritto con il numero di R.G. 1847/2022 ed assegnato alla Sezione III è il seguente:

***“ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICI-
LIA
SEDE DI PALERMO***

Ricorso

nell'interesse del dott. Calabrò Carmelo [REDACTED]

██████████ e residente in ██████████, rappresentato e difeso, per procura in calce rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al presente atto, dall'Avv. Antonio Sottile ██████████ – con istanza ai sensi dell'art. 136 d.lgs. 104/2010 di ricevere tutte le comunicazioni relative al processo al fax n. 090671520 e/o al seguente indirizzo email avvantoriosottile@pec.giuffre.it;

contro

la **Regione Siciliana**, in persona del legale rappresentante p.t.;

l'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana – Dipartimento dell'istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio, in persona del legale rappresentante p.t

nei confronti

dei Sigg.ri **Sergi Arturo, Casella Cipollitta Serenella, Casella Rosalina e Siligato Marco**

per l'annullamento

previa sospensione, del provvedimento di esclusione dalla procedura, indetta con Avviso pubblico n. 42/2021, Progetto Giovani 4.0 – nuova edizione – Sezione A - di finanziamento voucher formativi per la partecipazione a Master di I e II livello e corsi di perfezionamento post-lauream AFAM, del D.D.G. n. 1502 del 25.8.2022 di approvazione della graduatoria definitiva ne della medesima graduatoria nella parte in cui l'istanza del ricorrente non è stata ammessa a finanziamento ed inserita nel relativo elenco- All.to A ma ritenuta non ammessa ed inserita nel relativo elenco – All.to C e di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compresi, ove occorra, il precedente D.D.G. n. 593/2022 di approvazione della precedente graduatoria provvisoria

Premesse:

Con Avviso pubblico n. 42/2021 l'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana avviava procedura di finanziamento voucher formativi per la partecipazione a Master di I e II livello e corsi di perfezionamento post-lauream AFAM.

Ai sensi dell'art. 4.1.2 (azioni finanziabili) del predetto avviso "Il voucher formativo, previsto per la sopradescritta Sezione A, è finalizzato al rimborso totale o parziale esclusivamente delle spese di

iscrizione (sono escluse ogni altra tipologia di spesa come ad esempio quella relativa al viaggio, vitto, alloggio, materiali ecc.) sino a concorrenza dell'importo massimo previsto all'articolo 4.1.7, per la frequenza di:

a) Master post-lauream di I o II livello, erogati da Università italiane, pubbliche e private (comprese le Business School afferenti ad istituzioni universitarie) accreditate e autorizzate al rilascio dei titoli dal MIUR o Università straniere (ubicate nel territorio UE e nel territorio del Regno Unito) censite nel database Network ENIC-NARIC.

b) Master o corsi di perfezionamento post – lauream, realizzati da Istituzioni di istruzione superiore AFAM (Accademie, ISLA, Conservatori, ecc) pubbliche e private presenti a livello regionale e nazionale, riconosciute e autorizzate al rilascio dei titoli dal MIUR.

I suddetti percorsi formativi devono, obbligatoriamente, prevedere il riconoscimento di almeno 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) o 60 ECTS (European Credit Transfer System) o 60 CFA (Crediti Formativi Accademici) e non superiori a 90 CFU/ECTS/CFA. I moduli formativi devono prevedere ore di attività dedicate alla formazione teorica (didattica frontale), nonché alla formazione pratica nella fase di stage e ad altre tipologie di attività formative (fad, project work, studio individuale, visite). Si precisa che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 sono ammissibili i percorsi formativi erogati parzialmente o interamente in modalità FAD/DAD.

2. Il percorso formativo deve obbligatoriamente prevedere il rilascio del titolo finale, a seguito di prova di valutazione. Possono essere ammessi al finanziamento i percorsi, la cui conclusione – comprensiva dell'esame finale – è prevista obbligatoriamente entro il termine improrogabile del 30/11/2022. L'acquisizione del titolo è indispensabile ai fini dell'erogazione del voucher”

Ai sensi dell'art. 4.1.5 la domanda di finanziamento doveva essere corredata dalla produzione in allegato della “5. brochure ufficiale (Bando di concorso Master o altro documento equivalente) del Master universitario o del Master/ corso di perfezionamento AFAM scelto, rilasciato dall' Organismo attuatore, dal quale si possa evincere l'articolazione del percorso formativo (es. ore corso, ore stage, materie, CFU/ECTS/CFA, numero di edizioni, costo, ecc...)”

Il dott. Calabrò presentava nei termini la propria istanza di partecipazione alla procedura per l'erogazione del contributo economico (vedi ALL. n. 1, indicando quale percorso formativo il Master post-lauream di II livello in ENERGY MANAGEMENT organizzato dal MIP –

SCHOOL OF MANAGEMENTYT DEL POLITECNICO DI MILANO con specificazione dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in sede di domanda di partecipazione dei crediti formativi corrispondenti al predetto master (60 CFU) e del termine di inizio (06/10/2020) e fine corso (21/10/2021).

Alla predetta domanda di partecipazione allega come prescritto dal predetto art. 4.1.5 allegava, fra gli altri documenti richiesti, anche la brochure del predetto Master.

Ciononostante in sede di predisposizione della graduatoria provvisoria la domanda del ricorrente rientrava tra quelle non ammesse con la seguente motivazione “il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell’Avviso (art. 4.1.2 comma 1) – Azione non finanziabile”.

Risultando incomprensibile il motivo di non ammissione, stante il pieno rispetto di quanto prescritto del suddetto art. 4.1.2, comma 1 nel termine assegnato il ricorrente presentava apposite osservazioni ribadendo la conformità del master per il quale è stata presentata la domanda di finanziamento alle prescrizioni dettate dal suddetto articolo ovvero sia Master post-lauream di II livello con riconoscimento di 60 CFU.

Ad ulteriore conferma di ciò il dott. Calabrò allegava alle predette osservazioni copia del diploma rilasciato dall’Istituto Universitario e il Decreto di istituzione del Master.

Malgrado le predette dirimenti osservazioni supportate da idonea documentazione in sede di graduatoria definitiva l’istanza di finanziamento del ricorrente rientrava tra quelle non ammesse a valutazione con la seguente motivazione “Osservazione non accolta – dalla brochure caricata in sede di istanza dal soggetto proponente non si evincono i cfu del corso oggetti di istanza - Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell’Avviso (art. 4.1.2. comma 1 e 4.1.5 comma 1 punto 5

dell’Avviso) - Azione non finanziabile”

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e meritano di essere annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4.1.2 e 4.1.5 DELL’AVVISO PUBBLICO 42/2021 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 46 e 47 del DPR 445/2000 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 e 10 L.N. 241/90 - CARENZA DI MOTIVAZIONE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO

DELL'INTERESSE PUBBLICO, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E PROPORZIONALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

I.- I gravati provvedimenti sono illegittimi perché inficiati da evidenti erroneità, carenze istruttorie ed anomalie motivazionali risultando all'evidenza l'incongruità della motivazione dell'esclusione del ricorrente (Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.1.2. comma 1 e 4.1.5 comma 1 punto 5 dell'Avviso) - Azione non finanziabile”) dalla graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento – peraltro diversa da quella rappresentata in sede di adozione della graduatoria provvisoria – considerato che nessuna prescrizione dell'Avviso n. 42/2021 prevedeva che la brochure del master da allegare all'istanza presentata dal proponente indicasse il numero di CFU.

Per rendersi conto di ciò è appena il caso di evidenziare che l'**art. 4.1.2 (azioni finanziabili)** prevedeva al comma 1 che “Il voucher formativo, previsto per la sopradescritta Sezione A, è finalizzato al rimborso totale o parziale esclusivamente delle spese di iscrizione (sono escluse ogni altra tipologia di spesa come ad esempio quella relativa al viaggio, vitto, alloggio, materiali ecc.) sino a concorrenza dell'importo massimo previsto all'articolo 4.1.7, per la frequenza di: a) Master post-lauream di I o II livello, erogati da Università italiane, pubbliche e private (comprese le Business School afferenti ad istituzioni universitarie) accreditate e autorizzate al rilascio dei titoli dal MIUR o Università straniere (ubicare nel territorio UE e nel territorio del Regno Unito) censite nel database Network ENIC-NARIC. b) Master o corsi di perfezionamento post – lauream, realizzati da Istituzioni di istruzione superiore AFAM (Accademie, ISIA, Conservatori, ecc) pubbliche e private presenti a livello regionale e nazionale, riconosciute e autorizzate al rilascio dei titoli dal MIUR. I suddetti percorsi formativi devono, obbligatoriamente, prevedere il riconoscimento di almeno 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) o 60 ECTS (European Credit Transfer System) o 60 CFA (Crediti Formativi Accademici) e non superiori a 90 CFU/ECTS/CFA. I moduli formativi devono prevedere ore di attività dedicate alla formazione teorica (didattica frontale), nonché alla formazione pratica nella fase di stage e ad altre tipologie di attività formative (fad, project work, studio individuale, visite). Si precisa che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 sono ammissibili i percorsi formativi erogati parzialmente o

interamente in modalità FAD/DAD.”, mentre l’art. 4.1.5 “Documenti per la presentazione della domanda” prevedeva al punto 5 solamente che all’istanza di finanziamento fosse allegata la “5. brochure ufficiale (Bando di concorso Master o altro documento equivalente) del Master universitario o del Master/ corso di perfezionamento AFAM scelto, rilasciato dall’ Organismo attuatore, dal quale si possa evincere l’articolazione del percorso formativo (es. ore corso, ore stage, materie, CFU/ECTS/CFA, numero di edizioni, costo, ecc...)”.

Ne discende che stando al tenore delle soprarichiamate disposizioni dell’Avviso pubblico de quo non era richiesto a pena di non ammissione a finanziamento che la brochure del MASTER da produrre unitamente alla domanda del proponente indicasse i corrispondenti CFU.

D’altra parte il modello di presentazione dell’istanza di finanziamento allegati all’avviso n. 42/2021 (vedi All. A- Sezione A – D.D.G. n. 2001 del 21/09/2021) richiedeva la specifica dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 45/2000 in ordine ai crediti formativi del MASTER per il quale si chiedeva il finanziamento e, infatti, nel pieno rispetto di siffatta prescrizione il ricorrente ha regolarmente autocertificato che il Master post-lauream di II livello in ENERGY MANAGEMENT organizzato dal MIP – SCHOOL OF MANAGEMENTYT DEL POLITECNICO DI MILANO prevede il riconoscimento di 60 CFU.

Stando così le cose l’esclusione dell’istanza del ricorrente da quelle ammesse a finanziamento si pone in aperta violazione delle prescrizioni dell’Avviso pubblico n. 42/2021 che non richiedevano l’evidenziazione in sede di brochure del Master dei CFU corrispondenti che, di contro, andavano autocertificati ai sensi del DPR 445/2000, autocertificazione che il ricorrente ha regolarmente reso.

Al riguardo è appena il caso di richiamare il costante orientamento giurisprudenziale, per cui le regole che disciplinano le procedure per l’assegnazione dei contributi “non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione” (Cfr. Cons. Stato Sez. II, 24.12.2020, n. 8329; id. Sez. III, 15.6.2020, n. 3769), in linea con il consolidato orientamento, per cui in materia di procedure selettive pubbliche, deve essere attribuito, nell’interpretazione delle clausole del bando, valore preminente

*all'interpretazione letterale, in coerenza con i principi di chiarezza e trasparenza ex art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre devono essere escluse interpretazioni integrative contrarie al principio della prevedibilità e volte ad enucleare significati impliciti nella normativa di gara, potenzialmente in grado di ledere l'affidamento dei terzi (cfr. **Cons. Stato, Sez. V, 17.3.2015, n. 1375; id. 13.1.2014, n. 72**).*

*Inoltre, secondo il criterio di interpretazione di buona fede ex art. 1366 c.c., gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative (cfr., **Consiglio di Stato, Sez. V, 16.1.2013, n. 238; 5.9. 2011, n. 4980**).*

Applicando tali principi interpretativi agli atti della procedura indetta dalla Regione si deve ritenere certamente illegittima la gravata esclusione erroneamente disposta perché la brochure del Master non indica i corrispondenti CFU nonostante l'Avviso pubblico non richiedesse siffatta indicazione all'interno della brochure da allegare all'istanza di finanziamento.

II.- *In ogni caso i CFU previsti dal MASTER per il quale il ricorrente ha chiesto il finanziamento de quo risultavano innegabilmente evincibili già al momento della presentazione dell'istanza giusta la specifica dichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 resa dal dott. Calabrò in sede di compilazione del modello Allegato A.*

Stando così le cose appare evidente l'errore in cui è incorso l'Amministrazione regionale laddove non ha considerato che l'Avviso pubblico 42/2021 non richiedeva che la brochure del MASTER da allegare all'istanza di finanziamento indicasse i CFU previsti e, comunque, che la domanda del ricorrente recava la specifica autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 dei CFU previsti dal MASTER oggetto della richiesta di finanziamento.

Per altro verso non v'è chi non veda come, nella specie, l'Amministrazione regionale ha escluso il ricorrente per un'errata asserita ragione prettamente formalistica (non prevista dall'Avviso pubblico) e non ha svolto alcuna istruttoria in relazione al MASTER frequentato al fine di

verificare l'effettiva sussistenza di tutte le caratteristiche richieste dall'Avviso per la concessione del chiesto finanziamento che il ricorrente ha puntualmente documentato ed autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 in sede di istanza di finanziamento.

Da qui ulteriore ragioni d'illegittimità dei provvedimenti impugnati per manifesta carenza di istruttoria e di motivazione.

III.- *Sotto altro profilo è palese l'illegittimità della gravata esclusione dell'istanza del ricorrente per manifesta violazione dell'art. 4.1.5 dell'Avviso pubblico e dell'art. 10 della L. n. 241/90 laddove l'Amministrazione regionale in sede di graduatoria provvisoria ha escluso il ricorrente sul preteso assunto che il MASTER indicato dal ricorrente non rientrasse tra quelli finanziabili ("il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.1.2 comma 1) – Azione non finanziabile") e poi, a sorpresa, ha escluso il ricorrente dalla graduatoria definitiva con la diversa - **e parimenti errata** – formalistica motivazione della mancata indicazione nella brochure dei CFU del MASTER.*

*In tal modo l'Amministrazione regionale ha apertamente violato sia l'art. 4.1.5 dell'Avviso pubblico – omettendo di valutare e considerare le dirimenti e documentate osservazioni regolarmente avanzate dal ricorrente che, peraltro, allegando il Decreto di istituzione del MASTER ha comprovato l'innegabile veridicità dell'autocertificazione sui corrispondenti CFU già resa in sede di domanda di finanziamento – sia gli artt. 3 e 10 della L.n. 241/90 che impongono alla P.A. di valutare le osservazioni presentate dal privato e di motivare il loro rigetto, **valutazione e motivazione che, nella specie, risultano de plano carenti alla luce delle erronee ragioni di esclusione del ricorrente dalla graduatoria definitiva.***

Per altro verso risulta manifesta la violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 la cui ratio è proprio quella di evitare 'provvedimenti a sorpresa', cioè che prospettino questioni di fatto o di diritto prima ignote al richiedente, o comunque da lui non percepibili.

In altre parole ai sensi della suddetta disposizione il provvedimento definitivo non deve contenere motivi ostativi a sorpresa, ossia "appararsi per la prima volta in tale sede" e mai sottoposti al contraddittorio delle parti.

IV.- *Infine non potrà sfuggire l'illegittimità della gravata esclusione del ricorrente per sviamento dell'interesse pubblico, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta ove solo si*

consideri che a fronte di un'istanza di finanziamento pienamente conforme alle prescrizioni dell'Avviso pubblico n. 42/2021 non sussiste, di contro, alcun interesse pubblico, contrapposto all'interesse privato dal ricorrente, che giustifichi la mancata attribuzione del chiesto voucher formativo.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto, medio tempore si impone l'anticipazione degli effetti della decisione per i danni gravi che derivano al ricorrente dai provvedimenti impugnati. Non v'è chi non veda, infatti, come in mancanza di tutela cautelare l'odierna ricorrente vedrebbe irrimediabilmente pregiudicata la possibilità di ottenere il chiesto finanziamento per esaurimento delle risorse finanziarie destinate all'attuazione dell'Avviso pubblico 42/2021.

*In ordine alla sussistenza, nella specie, del presupposto del periculum in mora si richiama la pacifica giurisprudenza di Codesto On.le TAR adito che con riferimento ad analoghi giudizi ha reiteratamente statuito come “il possibile esaurimento dei fondi nelle more della decisione nel merito” integra i presupposti del periculum in mora (Cfr. **TAR Palermo, sez. III, 9.3.2022, ordinanza n. 154; TAR Palermo, sez. I, 27.2.2021, ordinanza n. 130**).*

P. Q. M.

Si chiede che l'On.le Tribunale adito voglia, previa sospensione ex art. 55 C.P.A., annullare i provvedimenti impugnati meglio specificati in epigrafe. Con ogni altra statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese di giudizio e compensi di difesa.

Ai sensi dell'art. 9 della L. n. 488/1999 e ss. mm. e ii. i sottoscritti procuratori e difensori dichiarano che il contributo unico versato corrisponde ad € 650,00.

Messina, 31 ottobre 2022 “

Con memoria del 2.12.2022 il dott. Calabrò, tenuto conto dell'elevato numero di controinteressati da evocare in giudizio ha chiesto all'On.le TAR Palermo di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del C.P.A., alla notifica del ricorso per pubblici proclami, indicando le modalità, le forme e i tempi della notifica, anche tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

In conseguenza, in esito alla camera di consiglio del 9.1.2023, il TAR Palermo Sez. III, con ordinanza collegiale n. 3516/2022 del 11.1.2023 ha così disposto:

“Ritenuto che occorre procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che si sono collocati nell'elenco degli ammessi a finanziamento;

Ritenuto che, in accoglimento della richiesta formulata oralmente da parte ricorrente, occorre autorizzare la notificazione per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 c.p.a. e dell'art. 150 c.p.c.;

Rilevato che l'art. 52, co. 2, c.p.a. stabilisce, inoltre, che «il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.»;

Ritenuto che il predetto art. 52, c. 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami; Considerato che, pertanto, deve a tal fine essere disposta la pubblicazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché della presente ordinanza nel testo integrale, sui siti web del Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio e del Fondo Sociale Europeo, ove è stato pubblicato il menzionato elenco;

Ritenuto che il procedimento per la notificazione per pubblici proclami possa essere articolato secondo le modalità e nei termini di seguito elencati:

1. l'avviso, da pubblicarsi a cura della parte ricorrente sui siti indicati, dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di registro generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi dei provvedimenti impugnati; e) l'indicazione di ciascun controinteressato; f) il testo integrale del ricorso introduttivo; g) il testo integrale della presente ordinanza;

2. il ricorrente a tal fine proporrà apposita istanza alla predetta Amministrazione nel termine perentorio di dieci (10) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

3. alla richiesta deve seguire il deposito della prova dell'intervenuta pubblicazione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi all'avvenuta pubblicazione; l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dai siti delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale che definirà il presente giudizio;

Ritenuto di dover fissare, per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare,

a camera di consiglio indicata in dispositivo, rimanendo frattanto sospesa ogni pronunzia in rito,

nel merito e sulle spese. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ordina alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio, con le modalità e nei termini indicati nella motivazione. Fissa per l'ulteriore trattazione della domanda cautelare la camera di consiglio del 20 aprile 2023."

TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione III del TAR Palermo dell'11.1.2023 n. 3516, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati ovvero sia nei confronti di tutti coloro che si sono collocati nell'elenco degli ammessi a finanziamento che di seguito vengono indicati nominativamente come richiesto dal TAR Palermo:

“1 5166 LUIGI FERRO

2 8174 DANNY CRESCIMONE

3 2378 ALESSANDRA BEFANA

4 10531 MICHELE MARIA ANZALONE

5 4417 ALESSANDRO MARIO FELICE TODERO

6 7693 ALESSANDRA MATERAZZO

7 1272 SARA AGOSTA

8 4482 MIRIANA GANESIO

9 4930 LAURA CANDELA

10 7338 GLORIA SPADARO

11 7597 MATTIA CAMUTI

12 11091 SILVIA ZARCONI

13 912 GIACOMO GERACI

14 2927 CARMELO CARBONE

15 3976 PAOLO ALESSIO LA VARA

16 4348 WALTER PULVIRENTI

17 5286 SIMONA LO CRICCHIO

18 6964 MARIA ALESSIA SCIACCA

19 10161 NAOMI FURNO

20 1890 ETRIO FIDORA
21 349 SALVATORE CARMINE FARACI
22 6426 GIULIA ADAMO
23 8116 FRANCESCO VALLESI
24 9549 MARCO CANTARELLA
25 9872 MARTINA TAFURI
26 9921 LILLY CUTAIA
27 8640 JESSICA CRESCIMONE
28 6690 RINALDO SEVERO
29 9984 EMILIA TAMBURELLA
30 11617 GABRIELE ANTONIO NICOTRA
31 1243 GRAZIELLA CUSMANO
32 3664 DANIELE CASSARÀ
33 4365 ILARIA ROMANO
34 5882 SALVATORE FINOCCHIARO
35 7053 ANGELO ARRIGO
36 7071 ANTONY AGNELLO
37 7099 ANTONINO RUSSO
38 7528 GAETANO DE COSIMO
39 7566 JESSICA MONTELEONE
40 7901 GIUSEPPE DI PRIMO
41 7935 SALVATORE MASTROSIMONE
42 8184 LEONARDO GIANGRASSO
43 8403 ELISABETTA GRAZIA TOMARCHIO C
44 8550 ILARIA MARRONE
45 8561 ALESSANDRO MICHELE POLIZZI
46 8826 STEFANO PATANIA
47 8907 CARMEN ROSA DIOLOSA'
48 9442 GIUSEPPE LO BRANO

49 10149 VALENTINA MACALUSO
50 10414 NANCY PAPA
51 6639 SARA GALLO
52 7367 FRANCESCA ESPOSITO
53 8519 DOMENICO BONANNO
54 10147 VALENTINA CAVALLARO
55 10160 MIRIAM GISINA
56 604 CONSUELO CATALDI
57 1085 GIULIANA MONTERA
58 2449 VALENTINA NUNZIELLA LOMBARDO
59 9537 ROSSANA POMA
60 10156 JESSICA PINO
61 11287 ROBERTA FINA NUCIFORA
62 1096 FEDERICA MARIA SIPALA
63 4326 PAOLA MARTINA GROSSO
64 1418 GIUSY RUSSO
65 9421 ERIKA DESIDERIO
66 8324 ALICE FERLITO
67 10059 VALERIA SEBASTIANA SCANDURRA
68 2054 LORENZO REINA
69 3233 DAVIDE D'ANGELO
70 5168 ELENOIRE MARIA SOLE
71 5685 GIORGIA CUTINO
72 6011 ANDREA RENDA
73 6738 MARIELISA GIUSTO
74 6752 CRISTINA LIONETTO CIVA
75 6885 FEDERICA PROFILIO
76 8892 GABRIELE VACCARO
77 9185 MARTINA CARUSO

78 9634 ELEONORA SOFIA BIUNDO
79 4073 SANDRO PUCCI
80 428 SALVATORE BARRETTA
81 4044 GIULIA SORRENTINO
82 2663 MARTA TRIPI
83 4970 CONCETTA FLORIANA EVOLA
84 5958 PAOLO GRANDE
85 6319 AGNESE TOSCANO
86 6967 FEDERICA VASSALLO
87 10817 PIERO FABIO
88 11674 MARILENA PAPPALARDO
89 955 VITA CAPIZZI
90 4489 GIUSEPPE MERLINO
91 6181 PIETRO PAOLO BRUNO
92 6299 LUCIANO GALLOTTA
93 6708 ROSSANA GRIMALDI
94 8850 GINEVRA GALLETTA
95 7994 KATIA LO MONACO
96 655 SALVATORE IEMMOLO
97 1487 FEDERICO DI ROSA
98 5789 DOMENICA MARZIA LO CASCIO
99 6471 CHIARA PARISI
100 7069 MARIA AUSILIATRICE RENNA
101 8642 GIULIANA SAVOCA
102 10618 GIULIANA CONIGLIONE
103 848 DARIO RUSSO
104 10889 GIADA MARIA RUSSO
105 2737 GIUSEPPE CUCÈ
106 6408 FILIPPO DI LUCIA

107 6614 ERIC BERGAMINI
108 7132 ANGELA CISTO
109 7975 ELISABETTA LUCCHESI
110 8001 GRAZIA CARUSO
111 9232 ROBERTO FRANCESCHINI
112 10171 DONATELLA NARESE
113 10566 GIORGIO MILITELLO
114 4369 FRANCESCO LIPANI
115 7862 ALESSANDRO SCALIA
116 8587 DAVIDE GULLETTA
117 9063 SEBASTIANO RAMETTA
118 4310 MARCO LASCIARREA
119 4923 ROSALIA ANGELA PULIAFITO
120 8622 MARIA FRANCESCA VANELLA
121 6787 FEDERICO PICCOLO
122 631 GIOVANNI CARIANNI
123 7082 ANNAMARIA SCIANNI
124 9294 ILENIA PEREZ
125 685 MARCO SILIGATO
126 2116 ERICA GIANDINOTO
127 4124 PIETRO MATTINA
128 4570 ELEONORA ORFANÒ
129 6269 LEONARDO CARAMAZZA
130 6589 ELENA FONTANA
131 6595 FRANCESCA FONTANA
132 8159 ALBERTO VENTIMIGLIA
133 10652 DARIO GAMBINO
134 8755 CHIARA FICARRA
135 213 MIRIAM BELLUZZO

136 321 LETIZIA LO TRUGLIO
137 1190 SIMONA SURIANO
138 3448 BIANCA MAGRO
139 3479 GIULIA BARBERA
140 4903 DANIELE CLAUSI
141 5020 NICOLO' LO GAGLIO
142 5507 JENNY PALMISANO
143 5689 GIUSEPPE ROCCASALVA
144 6072 FRANCESCO FUCÀ
145 6275 GIOVANNI MISSERI
146 6684 IVAN DI MAULA
147 7211 FRANCESCO ABBATE
148 7220 ROBERTA CANINO
149 7258 ELENA CIRNIGLIARO
150 7672 ANNA TULONE
151 8819 ADRIANO CAGGEGI
152 9075 CARMEN ZINGALES
153 10874 FEDERICA LOMBARDO
154 749 GIOVANNI SALA
155 988 FRANCESCA RAO
156 3729 SEBASTIAN MISILMERI
157 1976 LUCA IACOLINO
158 2024 ORIANA NICOLETTA PENZILLO
159 6593 ELISEO LICATA 55
160 2984 DOMENICO MANNOIA
161 7613 DANIELE GIUNTA
162 9128 MARIA CATENA PATANÈ
163 9038 RITA PELLI
164 7239 MATTIA GIOVANNI SUTERA

165 9982 MICHELA MAMMANA
166 5833 DAVIDE FEDE
167 4393 SIMONA RUSSO
168 266 NADIA LAURIA
169 464 ROBERTO AIELLO
170 956 GIULIA VITRANO
171 3867 FELICIA BRUNETTO
172 5239 LUIGI FIORENTINO
173 5464 FRANCESCO SPOTO
174 5739 MARIA CONCETTA MANUELA BUCCERI
175 6209 MARIACRISTINA GELARDI
176 7055 LUCA LA ROCCA
177 7991 VALERIO GUGLIOTTA
178 8011 GIORGIA COLOMBRITA
179 8145 NICOLÒ BONACCORSO
180 8966 SALVATORE CUCINOTTA
181 9558 ROBERTA MANFRE'
182 10431 DOMENICO NOBILE
183 10598 PIERLUIGI MORREALE
184 10751 GIUSEPPE OCCHIPINTI
185 10981 NATALIA SARDELLA
186 8591 ELISA RAPISARDA
187 8847 ALESSIA SIRNA
188 11587 DESIRÈ CRISTINA RICOTTA
189 4187 CARLA INCARBONE
190 7898 GIUSEPPE FAMA'
191 8479 MARIA RITA CAPPELLO
192 8838 MARCO PARISIO
193 5661 DARIO D'ANGELO

194 8440 ANGELA BASILE
195 863 CARMELO TRUSSO CAFARELLO
196 4729 GIUSEPPE ALAIMO
197 9529 NICOLA FILIPPO VIRZÌ
198 6928 GIOACCHINO ADAMO
199 9444 IVAN MAZZARESE
200 6163 GIULIA CALABRINI
201 11203 VALENTINA COCUZZA
202 3141 CLAUDIA MARIA FIANDA
203 5255 EMANUELE COSIMO SIRAGUSA
204 6320 CARLO NAPOLI
205 8785 DENISE SOLANO
206 2383 LUISA DI PAOLA
207 4325 GAETANO ISOLA
208 5211 CATERINA MARZIA BONURA
209 6271 FEDERICA FERRIGNO
210 6823 FEDERICO PRUITTI CIARELLO
211 6121 MARIA AGNESE AUGELLO
212 7869 SUSANNA PUGLISI
213 1734 EUGENIO CAUCHI
214 11165 ALESSIO AGATINO GULISANO
215 8418 SIMONA PUGLISI
216 5814 FILIPPO SPADA
217 2105 MARIO RUGGERI
218 5445 DARIO MARTORANA
219 7215 ANDREA CALIO'
220 9227 ROSARIO SPINA
221 11136 MARIA AMBROSIANO
222 7088 ROBERTA FURNO'

223 7129 FEDERICA SPOTO
224 7634 JULIUS WESLEY GALLO
225 9436 GIANPIERO MAZZEO
226 10008 CONCETTA GRIMAUDO
227 10872 MELANIA CARUSO
228 4511 CAROLA CUNSOLO
229 11644 GIUSEPPE TERRANA
230 9146 FABRIZIO PIO ROTONDO
231 58 MAZZULLO MARCO
232 926 DARIO MARLETTA
233 1071 LEANDRO SPILLA
234 1634 FRANCESCO CARNEVALE
235 1939 ANDREA FRAZZETTA
236 3373 MAURIZIO MARIA PALERMO
237 3704 GIANLUCA RICUPATI
238 4296 ELVIRA MARTINO
239 4426 VIVIANA UCCELLO
240 4532 GIADA MONTANA
241 4664 LEANDRO CAMPISI
242 4762 CARMEN CAMPISI
243 5139 GIUSEPPE RIGGI
244 5402 ANTONIO ALICATA
245 5429 FRANCESCO FONTANA
246 5468 DARIO PRESTI
247 5586 ARTURO SERGI
248 5594 LUCA LA FAUCI
249 5738 MARIA ELISABETTA TRUPIANO
250 5903 GIUSEPPE FACCIOLO
251 6004 CARLA LEONARDI

252 6175 SILVIA DI CARO
253 6180 ARIANNA CATANIA
254 6352 STEFANO GIULIO DI MAURO
255 6534 ILENIA SABATINO
256 6735 FABIO LO GIUDICE
257 7105 ALESSANDRO BUTTIGLIERI
258 7297 FRANCESCA GIOVANNA LIGA
259 7530 GIULIA CODRARO
260 7579 MARIA DI GIORGI
261 7885 CESARE GABRIELE MENDOLA
262 8140 GAIA VILLAFRANCA
263 8615 CECILIA VANELLA
264 8828 MARIA VALERIA STUTO
265 8890 LUCREZIA BAFFO
266 9513 ORAZIO URSO
267 9580 SILVIA LI CALZI
268 9587 ANTONINA GIULIA AMATO
269 9679 MARIA ENRICA TIGANO
270 9801 AUSILIA BONSIGNORE
271 9974 DEBORAH SCIONTI
272 9997 ARIANNA TRIPI
273 10003 ALESSANDRO GIAMMONA
274 10048 GABRIELE MESSINA
275 10093 CLAUDIO CARONNA
276 10104 MICHELE MOLITEO
277 10533 MARIA ELISABETTA GRECO
278 10547 ANTONIO CIPOLLA
279 10716 STEFANO MAGNANO DI SAN LIO
280 10718 LUIGI PERILLO

281 10754 CLAUDIA SCIMONE
282 10766 GIUSEPPE FISCELLA
283 10827 VINCENZO INSINGA
284 11416 MIRKO OLANDESE
285 11585 CARLA TORTORICI
286 11608 RICCARDO ALMA
287 11640 FILIPPO DISTEFANO
288 8408 ALESSANDRA LA MARCA
289 8579 COCO FRANCESCO
290 170 PAOLA SIRUGO
291 1256 SIMONA CARDILLO
292 2792 MARIA MARTINA BONAFFINI
293 5392 FRANCESCA ZAPPALA
294 11598 ROSANNA PIEDISCALZI
295 11643 SARA MARIA CARPINTERI
296 5284 CHIARA DI NATALE
297 10930 ANTONINO TRAPANI
298 4022 BARBARA CAMPISI
299 6768 PIERO PAOLA
300 8963 KATIA ESTER LAURA ZIMBILI
301 10165 GIANVITO SOTTILE
302 11164 MARIAGRAZIA MUSARRA
303 6208 JOLE DESIRE GULIZIA
304 5480 PATRICK MAMMO ZAGARELLA
305 7584 ANNALISA GANNUSCIO
306 41 ALBERTO MINI'
307 3619 STEFANO SCIBILIA Messina
308 5985 FLAVIA RAPISARDA
309 7494 GIULIANA BASILE

310 10012 PAOLA MONI
311 6668 SALVATORE BAUDO
312 2569 ADRIANA GIUSY PIRO
313 3974 DAVIDE D'AMICO
314 4356 SERENELLA CASELLA CIPOLLITTA
315 4956 LUCA CHIOMMINO
316 6903 GRAZIA RITA GELSOMINO
317 6965 VINCENZO TROIA
318 7703 CARLA MARIA MAZZAGLIA
319 8456 MAURO FUMUSO
320 8531 FEDERICA MINAUDO
321 9112 MARIA CARMELA FAGONE
322 9621 LORENZO SANSEVERINO
323 9648 GIOVANNI SORBELLO
324 9706 ARTURO MARIA COSENTINO
325 10530 ANTONIO FUSCO
326 10551 MANUELA SALVO
327 11661 ADELAIDE MARRAFFA
328 10703 ALESSIA D'AGATA
329 10063 ALESSIO DI MARCO
330 6019 GIANFRANCO TARANTO
331 6294 GIUSEPPE FICHERA
332 9878 GIULIANA BUCOLO
333 7086 LETIZIA RICCIO
334 3750 PALINA LEONE
335 5933 EMMANUELE SANTOCONO
336 7104 ALESSIA MONTAGNO
337 10567 NADIA PERTICONE
338 4622 ELENA CUSENZA

339 11057 MARIA CHIARA PISTONE
340 7871 GAETANO DANILO NAPOLI
341 8106 GABRIELLA MARIA RUFFINO
342 8950 GIUSEPPE CAVALERI
343 176 HELGA MANDUCA
344 8868 CHIARA LUPO
345 1593 GIOVANNI MAGNANO
346 5026 GIULIA PANSARELLA
347 5458 MARIA CONCETTA PEDALÀ
348 6932 CALOGERO REINA
349 7432 JESSICA ARMAO
350 10886 GIANMARCO CANE
351 5870 FRANCESCA ALDISIO
352 7324 FEDERICO BARONE
353 10325 ANDREA LIGUORI
354 2680 SABRINA FICHERA
355 3378 MARTA FASSARI
357 6431 GIUSEPPE FANTAUZZA
356 6172 CHIARA MESSINA
358 6647 JESSICA FAZIO
359 6788 ANTONINO MICALI
360 7106 VITO LO PICCOLO
361 7227 MARTINA BUCCHERI
362 7606 ALESSIO SIMONELLA
363 8121 DARIO MONTANTI
364 8759 VENERA ALESSANDRA NASELLO
365 9999 GIULIANA COSENZA
366 10513 GIADA CASTRONOVO
367 5007 PAOLO RESTIVO

368 5651 ALEXA MELE
369 9708 MATTEO SALVATORE BERTOLONE
370 323 ELENIA VAIANELLA
371 598 DOMENICO TORRE
372 1956 PAOLA SALADINO
373 2696 IVAN MARCHESE
374 6214 GABRIELE CATALDO
375 7003 GIUSEPPA LA ROSA
376 7107 ROSALINA CASELLA
377 7627 MANFREDI FRANCISCHIELLO
378 7689 FABIOLA GIUNTA
379 9714 SALVATORE FORTUNATO GALATI
380 9925 ANA MARIA RUSSO
381 10002 GIOVANNA PIA FERRARA
382 10909 ILENIA CATALFAMO
383 11388 ARIANNA GERMANO
384 10006 FLAVIA SCIFO
385 10995 ANNA MARIA NOTO
386 6799 MARTINA NOVELLO
387 3638 MARCELLA MARIA LETO
388 8648 ANTONINO PIO MATTINA
389 9366 SERENA RIFUGGIATO
390 10491 FABIOLA VULLO
391 1966 VERA PRUITTI
392 9646 LARIANA VICINO
393 1884 SIMONE LA PORTA
394 8846 VALENTINA CARMELA LIZIO
395 9326 DAMIANO BLANDINO
396 8463 ANDREA CUNSOLO

397 6760 VALERIA MATTINA

398 6350 LILLY TORTORICI

399 8530 GIOVANNI URZI

400 6953 EMANUELA SALVO

401 4555 NOEMI ONOLFO.”

Messina, 16 gennaio 2023

(Avv. Antonio Sottile)